

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - AGRICOLTURA E FORESTE (XI)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE TRUZZI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore DE MARZI: Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (3426) . . .	5
PRESIDENTE	5, 6, 9, 10, 11
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . .	9, 10
FELICI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	9
FELISETTI	8, 9
MICHELI PIETRO	8, 10
MISASI	10
PEGORARO	6, 7, 8
PREARO, <i>Relatore per la XI Commissione</i>	6, 9
SABBATINI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	6, 9
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	11

La seduta comincia alle 18,45.

Discussione della proposta di legge senatore De Marzi: Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore De Marzi: « Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 gennaio 1975.

Grazie ad una procedura d'urgenza è oggi al nostro esame la proposta di legge De Marzi tendente a risolvere il problema di contenuto sociale riguardante un certo numero di famiglie di coltivatori abitanti nel comune di Anguillara Veneta. Invito le Commissioni riunite ad approvare il provvedimento senza apportarvi modifiche dato il ristretto tempo a disposizione per l'incombente scioglimento dei due rami del Parlamento.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

L'onorevole Prearo, relatore per la XI Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PREARO, *Relatore per la XI Commissione*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in discussione, già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato, prevede una modifica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla piccola proprietà coltivatrice allo scopo di risolvere una incresciosa situazione venutasi a creare nel comune di Anguillara Veneta a causa della vendita a due industriali di 1.200 ettari di terreno effettuata nel 1973 dal comitato dell'Arca del Santo e destinata a togliere la terra a circa 700 famiglie di piccoli affittuari che la coltivano da lunghissimo tempo.

La vicenda di Anguillara ha avuto inizio nel 1970, quando la presidenza dell'amministrazione dell'Arca del Santo ha deciso di vendere i terreni a due industriali della provincia di Bergamo al prezzo di 1 miliardo e 200 milioni, senza informarne a norma di legge gli affittuari, che sono venuti a conoscenza della cosa tre anni dopo, nel 1973, accorgendosi della grave speculazione che si stava compiendo ai loro danni. Le autorità comunali, provinciali e regionali del Veneto si sono schierate a fianco della popolazione di Anguillara ed è stato inoltrato un ricorso al Ministero dell'interno per ottenere l'annullamento del contratto di acquisto dei terreni dell'Arca del Santo. Altri ricorsi sono pendenti davanti alla magistratura ordinaria ed a quella amministrativa. Attualmente ben 15 sindaci si stanno occupando della cosa.

Stante tale situazione invito le Commissioni riunite giustizia e agricoltura ad approvare sollecitamente il provvedimento in discussione, tenendo conto del fatto che esso introduce norme il cui effetto è limitato nel tempo, dovendo il diritto di riscatto essere esercitato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, e che si riferiscono praticamente al solo caso di Anguillara Veneta.

PRESIDENTE. L'onorevole Sabbatini, relatore per la IV Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SABBATINI, *Relatore per la IV Commissione*. Onorevoli colleghi, condivido i motivi, adottati dall'onorevole Prearo a

sostegno della necessità di approvare la proposta di legge in discussione, che tengono conto della grave situazione venutasi a creare nel comune di Anguillara Veneta. Nell'esprimere il mio parere favorevole sul provvedimento e nell'invitare anch'io le Commissioni riunite giustizia e agricoltura ad approvarlo, non posso però non sottolineare come i membri della Commissione giustizia nutrano alcune perplessità sotto il profilo strettamente giuridico in merito alla proposta di legge in discussione che solo la ristrettezza del tempo a disposizione e la gravità del problema da risolvere li inducono a superare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PEGORARO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, limiterò il mio intervento a poche considerazioni per sottolineare l'opportunità dell'approvazione della proposta di legge, già approvata dal Senato, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 590 del 1965 sulla proprietà coltivatrice, che interessa direttamente oltre 600 famiglie di fittavoli coltivatori di Anguillara Veneta minacciati di sfratto per la vendita da parte dell'Arca del Santo a due speculatori del territorio dell'intero comune e anche per fugare eccessive perplessità che esistono in molti colleghi in merito al provvedimento in discussione.

La proposta di legge trova origine da un fatto specifico. La Veneranda Arca del Santo, antica fondazione governata da 7 Presidenti a maggioranza laici, ha venduto a due speculatori, certi Balzarini e Corvi, un intero paese — Anguillara Veneta — per complessivi 1.188 ettari comprese alcune piazze del paese. Escludendo dalla vendita i fittavoli che coltivano i terreni da epoca immemorabile, l'Arca del Santo si è comportata peggio dei peggiori proprietari fondiari. Questo atto è stato bollato con parole di fuoco dallo stesso organo della diocesi di Padova « La Difesa del Popolo » quando nel numero del 4 novembre 1973 ha scritto che « L'Arca secondo noi non dovrebbe dimenticare che se c'è un bene patrimoniale da custodire ci sono prima di tutto creature umane da far uscire da una situazione di secolare sottosviluppo ». La decisione dell'Arca ha quindi dato vita ad un meraviglioso movimen-

to di resistenza che va ben oltre il comune di Anguillara.

Desidero, quindi, ricordare che nelle decisioni dell'Arca si possono configurare anche irregolarità di vario genere portate a conoscenza del Ministro dell'interno, onorevole Cossiga. Mi limiterò a ricordare che nella scrittura privata con promessa di compravendita dell'11 settembre 1971 è detto che « gran parte dei fittavoli » sono coltivatori diretti; ciò è servito a far approvare dagli organi tutori (Vaticano e Ministro dell'interno) la vendita per un prezzo contenuto, cioè lire 1.110.000 l'ettaro. Ottenuta l'approvazione dell'operazione, nella convenzione del 23 gennaio 1974 non si parla più di fittavoli in « gran parte » coltivatori diretti, ma si indicano soltanto 76 nominativi di coltivatori e soltanto per questi non si provvede al trasferimento della proprietà ai Balzarini e Corvi. Anche recentemente il Ministro dell'interno è stato sollecitato ad indagare in merito a queste palesi e gravissime irregolarità in una compravendita dove non è stato tenuto in alcun conto l'interesse dei fittavoli, ma dove si sono anche trascurati gli interessi dell'ente.

Sta, comunque, di fatto che il Ministro dell'interno dell'epoca non ha approvato i contratti di compravendita tra la Veneranda Arca del Santo e i signori Balzarini e Corvi ed ora sono in corso procedimenti giudiziari sia presso la Magistratura ordinaria, sia presso il Tribunale amministrativo regionale. Come abbiamo già detto è in atto anche una magnifica lotta dei fittavoli che sono già stati protagonisti di due grandi manifestazioni che hanno avuto luogo a Padova e ne preannunciano una terza l'8 maggio, se nel frattempo non vi sarà una composizione extra-giudiziale della vertenza.

La proposta di legge al nostro esame per l'immediato tende a favorire una composizione amichevole della vertenza (ricordo ai colleghi che se il Ministro dell'interno vince la causa oppure se si arriva ad una composizione amichevole della vertenza la proprietà ritorna all'Arca del Santo oggi impegnata, con la nuova Presidenza, ad un discorso positivo con i fittavoli) e comunque ad assicurare la possibilità per ogni fittavolo di riscattare il terreno che, come abbiamo detto, coltiva da tempo immemorabile.

La proposta del senatore De Marzi prevede una modifica della legge 26 maggio

1965 n. 590 e stabilisce che la prelazione, in caso di vendita di terreni da parte di enti pubblici, spetta anche all'affittuario non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, purché la coltivi da almeno 2 anni e la sua forza lavoro rappresenti almeno un terzo di quella necessaria. È questa una norma che vale per tutto il Paese e solleva questioni certamente complesse per cui noi avremmo preferito, d'accordo anche il presentatore della legge collega De Marzi, introdurre un emendamento che dica che la norma non si applica quando sono stati predisposti piani zonali di sviluppo agricolo. Ciò per ben evidenti motivi. Purtroppo siamo arrivati ad un punto in cui la situazione politica non ci permette di insistere su questa e su altre proposte di modifica.

L'articolo unico al nostro esame, ai commi secondo e terzo prevede che in caso di compravendita, intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, cioè fuori dai termini previsti dalla prelazione, il fittavolo ha diritto al riscatto se la trascrizione è avvenuta dopo il 1° gennaio 1974 e il diritto di riscatto è esercitato entro 6 mesi dall'approvazione della legge. È questa una norma che riteniamo si riferisca in pratica alla sola situazione di Anguillara Veneta e ciò dovrebbe far superare ai colleghi, come già ho detto, eccessive preoccupazioni. Il riscatto del terreno è condizionato, oltre al rimborso del prezzo pagato, alla corresponsione di una somma corrispondente alla svalutazione monetaria, alle spese inerenti alla compravendita stessa e agli interessi legali maturati. Se tutto ciò si dovesse riferire a una generalità di casi non potrebbero non sorgere preoccupazioni anche in relazione al fatto che l'ammontare delle maggiorazioni non è automatico, ma riferita alla situazione di Anguillara la norma può essere accolta.

Concludo affermando che, per le cose dette, l'approvazione della legge è utile ed opportuna. Al Senato il gruppo comunista si è astenuto per marcare l'esigenza di alcune importanti modifiche. Ci rammarichiamo che, non per colpa nostra, ciò non si è verificato nonostante la proposta sia stata trasmessa alla Camera fin dal 30 gennaio 1975. Arrivati a questo punto tenendo conto di una situazione eccezionale che definirei di forza maggiore e desiderosi di contribuire in tutti i modi ad una soluzione della vertenza positiva per i fit-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

tavoli e per la popolazione tutta di Anguillara veneta, nonostante le ricordate preoccupazioni di ordine generale, il gruppo comunista darà voto favorevole all'approvazione della legge.

MICHELI PIETRO. Ho ascoltato con molta attenzione le relazioni dei colleghi Prearo e Sabbatini, nonché l'intervento dell'onorevole Pegoraro. Mi rendo conto che c'è una volontà politica volta a superare lo stato di disagio in cui si trova un intero comune. Dovremmo, però, per lo meno cautelarci, preoccupandoci per i riflessi che il provvedimento potrebbe avere.

Innanzitutto, noi modifichiamo la legge n. 590 del 1965, ma, almeno formalmente, non soltanto per il caso di Anguillara veneta. Introduciamo il principio che in tutti i contratti, quando il contraente è un ente pubblico, alcuni cittadini hanno un diritto di prelazione, mentre se il contraente è un privato gli stessi cittadini hanno un altro diritto di prelazione. Non so se questa norma può essere valida sotto il profilo costituzionale.

Mi rendo conto che dobbiamo colpire una speculazione poco edificante, però sostanzialmente approvando la proposta in discussione, affermiamo in un testo legislativo che di fronte ad un contratto liberamente concluso e portato a termine, ad un certo punto, per iniziativa del *princeps*, è possibile revocarlo e affidare ad altri, dei diritti che al momento in cui il contratto è stato messo in opera non esistevano. È questa la vera sostanza del problema, anche se ci si riferisce ad un periodo transitorio.

Per quanto riguarda il riscatto le conseguenze possono essere altrettanto gravi; finché si tratta, infatti, di un ente pubblico siamo tranquilli, perché il prezzo è dichiarato negli atti. Quando c'è invece un privato avente causa siamo meno tranquilli che il prezzo dichiarato sia quello dovuto, per cui un cittadino che ha pagato liberamente si vede attribuire una somma che può essere diversa da quella che ha effettivamente pagata. Inoltre si stabilisce di aumentare questo prezzo con un coefficiente di svalutazione, senza indicare quale punto di riferimento dobbiamo dare a tale coefficiente.

Agli atti deve risultare che abbiamo avuto certe preoccupazioni. Se riteniamo che il santo attraverso di noi debba fare una grazia — il diritto del santo! — fac-

ciamolo pure, ma sinceramente dal punto di vista della mia coscienza di giurista e legislatore debbo dire che andiamo ad affermare dei principi che oggi invociamo per una causa « santa » e che domani potrebbero essere violati per altra causa. In definitiva introduciamo un diverso criterio di valutazione nei confronti dei coltivatori diretti, trasformando in soggettiva una situazione che deve essere obiettiva. Non so quanto tutto ciò sia costituzionale. Detto questo, non voterò contro, tenendo presente le ragioni di ordine sociale da più parti invocate, ma per i motivi di carattere giuridico testè esposti annuncio fin d'ora che mi asterrò dalla votazione finale della proposta.

FELISETTI. Condivido integralmente gli scopi che la proposta di legge intende raggiungere. Si tratta infatti di scopi perequativi, di contenuto squisitamente sociale e politico. La mia obiezione è la seguente: al fine del raggiungimento di tali scopi, è questo lo strumento più adatto?

Condivido in linea di principio le obiezioni formulate poc'anzi dal collega onorevole Micheli in ordine all'introduzione di una disparità di trattamento in materia di esercizio del diritto di prelazione. Consideriamo, infatti, diversamente il coltivatore diretto nell'esercizio del diritto di prelazione a seconda che il venditore sia un ente pubblico o un privato. Ma non è neppure questo il vero problema che mi preoccupa. Il primo comma dell'articolo 1 ha voluto definire quelle figure alle quali si consente la possibilità di esercitare la prelazione *a posteriori*. A mio avviso l'uso dell'espressione diritto di riscatto è improprio. Nella legge che disciplina l'istituto della prelazione il riscatto è comminato come una penale, in relazione ad un trapasso di proprietà avvenuto in violazione al diritto di prelazione, ed è dichiarato, pertanto, come esercitabile retroattivamente.

Si tratta, comunque, di problemi che possono essere facilmente superati perché di natura tecnica. Rimane il dubbio, però, se questa legge sia veramente idonea a superare un'ingiustizia sulla quale siamo tutti d'accordo.

Il riscatto è esercitabile nei confronti di un bene che ha costituito l'oggetto del contratto; se non ho capito male, il contratto che si vuole annullare attraverso la retroattività è globale. È stato, cioè, comprato un intero paese; esisteva una pro-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

prietà ed un altro titolare, costituito da due persone, l'ha comprata tutta; come si fa ad esercitare il diritto di riscatto nei confronti di un contratto che non ammette la possibilità del frazionamento? È riscattabile solo il contratto che riguarda l'area e non il podere.

PREARO, *Relatore per l'XI Commissione*. Sono i settecento affittuari ad esercitare il diritto di riscatto.

FELISETTI. Se i settecento affittuari non sono associati, può verificarsi il caso che alcuni possono esercitare il diritto di riscatto ed altri no. I proprietari sono obbligati a mantenere fede al contratto nei limiti residui nei quali non è esercitato il diritto di prelazione.

Concludendo, desidero sottolineare che una legge di questo tipo dà la stura ad una serie di preoccupazioni, che più che avvicinare il momento della soluzione, lo allontanano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PREARO, *Relatore per l'XI Commissione*. Posso essere d'accordo sulle possibili implicazioni di questo provvedimento, ma devo ribadire che si tratta di una legge limitata nello spazio (perché si riferisce ad una zona ben circoscritta) e nel tempo, per cui non creiamo alcun precedente pericoloso.

Riguardo a quanto detto dal collega Micheli desidero ricordare che gli affittuari possono esercitare il diritto di riscatto qualora il proprietario venda senza avvertirli preventivamente.

SABBATINI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi limito a richiamare quanto detto da me all'inizio e sottolineato dallo stesso presidente. Le ragioni che ci hanno portato alla richiesta di una pronta approvazione del provvedimento le conosciamo tutti, così come tutti siamo convinti che una disamina, anche superficiale, del progetto, ci farebbe trovare tutti unanimi nella richiesta di un approfondimento, così come siamo oggi tutti d'accordo nell'approvarlo.

Devo dire, in coscienza, che le osservazioni dei colleghi Micheli e Felisetti sono facilmente controvertibili.

Pregherei, pertanto, i colleghi di non volere sovvertire i principi attraverso i quali è stata portata avanti la legislazione in questo campo, lasciando, però, a futura memoria del prossimo legislatore un più puntuale esame di tutta la materia.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero rendere conto alla Commissione dell'atteggiamento del Governo: il Ministero dell'agricoltura raccomanda l'approvazione di questo progetto di legge, nonostante le perplessità espresse al Senato — com'è facile costatare dalla lettura dei resoconti — in merito alla possibilità di recepire delle modifiche di alcune figure giuridiche che sono confermate e convalidate da un certo numero di leggi che regolano e disciplinano il settore.

La nostra adesione al progetto di legge, espressa, infine, al Senato ed oggi alla Camera è indubbiamente condizionata da questioni di tempo; ciò non toglie che le perplessità espresse dal Governo rimangono e che, come non si riuscì a superarle in Senato, non potranno essere sciolte alla Camera, nonostante gli specifici e puntuali interventi dei colleghi.

Fatte queste considerazioni, nell'attesa delle dichiarazioni del sottosegretario Dell'Andro, che ha sicuramente esaminato tutti gli aspetti giuridici, ci rimettiamo alle decisioni delle Commissioni riunite, rilevando, peraltro, che in questa materia ci appare più appropriata la competenza della Commissione giustizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio il relatore e gli intervenuti nel dibattito, ma debbo rendere noto di non aver potuto svolgere un approfondito esame del provvedimento per la ristrettezza del tempo a disposizione. Ammiro l'onorevole Sabbatini quando afferma che non bisogna legiferare in modo astratto, ma facendo riferimento ai casi concreti. Mi domando, però, se sia il caso di approvare una legge esclusivamente per sanare dei casi particolari, perché una legge predisposta a tale scopo a mio avviso non è opportuna.

Ho ascoltato con attenzione le osservazioni svolte dall'onorevole Felisetti e confesso che non sono proprio d'accordo su alcuni aspetti giuridici, soprattutto per quanto riguarda la divisibilità del fondo; però, la domanda posta dal collega mi pa-

re degna di considerazione: è questo il mezzo più idoneo per poter sanare la situazione concreta? Vorrei che le Commissioni riunite valutassero questo aspetto della questione. A me pare, comunque, che il problema debba essere posto in maniera molto sintetica: bisognerebbe tener conto del fatto che l'articolo 31, primo comma, della legge n. 590 costituisce già una limitazione notevole alla facoltà di disposizione, perché la prelazione ostacola notevolmente tale facoltà. Ma non basta, perché vi sono dei limiti anche alla libera commerciabilità del bene. Nel momento in cui si deroga ai principi che reggono la materia, bisogna cercare di ridurre al minimo l'ampiezza della deroga: almeno questa misura mi sembra necessaria. La legge n. 590 aveva limitato il diritto di prelazione soltanto ai coltivatori che si dedicano prevalentemente alla coltivazione; invece, la deroga alla legge n. 590, contenuta nella proposta in discussione, prevede la possibilità di estendere questo diritto a chi non sia abitualmente addetto alla coltivazione. Questa disposizione mi pare veramente eccessiva e nessuno mi convincerà del contrario.

MICHELI PIETRO. Questa norma non è transitoria!

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa norma, fra l'altro, innova totalmente il sistema. Ce la sentiamo di conferire questo più esteso potere di riscatto e di prelazione? A mio avviso, poi, a tale riguardo occorre anche tenere presente l'articolo 3 della Costituzione.

MISASI. Se il Presidente mi consente una breve interruzione, vorrei dire che non mi pare sia presente quel carattere di eternità, prospettato da alcuni colleghi: se esso fosse presente, le preoccupazioni sarebbero maggiori. Ma, a mio avviso, così non è poiché si stabilisce che ciò avviene solo nei casi in cui la trascrizione abbia avuto luogo dopo il 1° gennaio 1974 e purché il diritto sia esercitato entro sei mesi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ciò può essere vero per il secondo comma, ma io sto facendo riferimento al primo che contiene un principio a carattere permanente. Sarei d'accordo con lei se almeno si li-

mitasse l'applicazione del primo comma a quanto ho detto. Ma predisporre una norma quale quella contenuta nel primo comma, che è di eterna applicazione, mi pare un fuor d'opera. Penso di avere il dovere morale di fare queste osservazioni.

Per quanto riguarda il secondo comma, prendo atto di alcune condizioni limitative: però, quando si dispone un effetto retroattivo al diritto di prelazione, a mio avviso si sfiora l'incredibile. Tutto si può dire del diritto di prelazione, ma non che possa essere retroattivo: in questo caso non è più tale; quanto è stabilito dal primo comma non può essere confermato dal secondo. Non si tratta neppure di un diritto di riscatto e quindi io mi chiedo di cosa si tratti: a questa domanda risponderanno gli interpreti, i giudici che rileveranno questa nostra manchevolezza.

Concludo pertanto il mio intervento rimettendomi alle conclusioni esposte dal collega Felici.

PRESIDENTE. I relatori, pur prendendo atto delle perplessità manifestate nel corso del dibattito (per altro legittime) hanno concluso i loro interventi rilevando che, trattandosi di un caso che coinvolge aspetti sociali ed umani, è consigliabile approvare il provvedimento in esame e quindi si rimettono *oborto collo* alle decisioni delle Commissioni, facendo anche notare che il testo contiene delle incongruenze che potrebbero avere delle conseguenze sotto il profilo giuridico.

Avrei desiderato che vi fosse il tempo necessario per apportare al testo modifiche in senso migliorativo; purtroppo ciò non è stato possibile ed allora l'unica via che rimane è l'elaborazione di una legge che, nel futuro, possa eliminare le incongruenze contenute nella proposta di legge in esame.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

ARTICOLO UNICO.

In caso di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte di Enti pubblici o di Fondazioni o di Enti similari, il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, spetta all'affittuario che, anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo da almeno due anni con il lavoro proprio o

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

di persone della sua famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

In caso di compravendita intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'affittuario di cui al primo comma del presente articolo ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa a condizione che la trascrizione del contratto di compravendita sia avvenuta dopo il 1° gennaio 1974 e che il diritto di riscatto venga esercitato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In tale caso all'acquirente sono dovuti il rimborso del prezzo aumentato di un importo corrispondente all'eventuale svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, le spese sostenute per la compravendita del fondo e gli interessi legali nel frattempo maturati sulle somme pagate per il prezzo e per le spese.

Ai fini del presente articolo non si applica il primo comma dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, mentre restano ferme tutte le altre disposizioni in materia.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore DE MARZI:
« Modifiche ed integrazioni alla legge 26

maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice » (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3426):

Presenti	47
Votanti	46
Astenuti	1
Maggioranza	24
Voti favorevoli	46
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

per la IV Commissione (giustizia): Accreman, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Misasi, Padula, Patriarca, Perantuono, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano;

Per la XI Commissione (agricoltura e foreste): Bardelli, Bonifazi, Bortolani, Bottari, Cerra, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Pisoni, Prearo, Riga Grazia, Schiavon, Scutari, Speranza, Stella, Talassi Giorgi Renata, Traversa, Truzzi, Urso Salvatore, Vetrone, Zurlo.

Si è astenuto:

Micheli Pietro.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO